



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 luglio 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00180 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00180 ROMA - CENTRALINO 65081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1995, n. 4.

Norme per lo smaltimento dei rifiuti Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 5.

Norme per il governo del territorio Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 6.

Modifica all'art. 1, terzo comma, della legge 28 gennaio 1994 n. 11 concernente la nomina degli amministratori straordinari e il rinnovo dei collegi sindacali dell'ARER e delle ATER Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 12.

Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1995, n. 6.

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea Pag. 20

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 3

Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e n. 16/89 Pag. 22

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56.

Regolamento di esecuzione all'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13 «Provvedimenti in materia di tutela del Lavoro» Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 1994, n. 59.

Regolamento concernente i criteri per la concessione di provvidenze economiche nel settore delle tossicodipendenze e dell'alcolismo Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1994, n. 62.

Sostituzione dell'articolo 4 dell'allegato O) al regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, sostituito con decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41 Pag. 26

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 ottobre 1994, n. 14-12/Leg.

Modifica del regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro delle scuole dell'infanzia equiparate, emanato con D.P.G.P. n. 11-64/Leg. del 17 luglio 1992 Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1994, n. 15-13/Leg.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. «Disciplina del settore commerciale della Provincia Autonoma di Trento» Pag. 27

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1995, n. 4.

Norme per lo smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 20 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e della legge 9 novembre 1988, n. 475, detta norme in materia di smaltimento dei rifiuti e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di smaltimento che promuova ed attivi la massima selezione, il recupero e la produzione di energia.

2. La Regione assicura che le opere e gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione con le massime garanzie ambientali. A tal fine persegue il decentramento territoriale degli atti di programmazione, di quelli di gestione e dell'esercizio delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. A tal fine ripartisce le competenze tra Regione ed Enti locali, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, prevede interventi speciali nei casi di necessità ed urgenza, eroga finanziamenti.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) l'approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con i contenuti, le procedure e gli effetti di cui agli articoli 5, 6 e 10;

b) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, le discariche di 2^a categoria, tipo C, le discariche di 3^a categoria e gli impianti interessati dalle procedure di cui all'art. 14;

c) la realizzazione e gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui alla lettera b);

d) le autorizzazioni all'esercizio degli impianti approvati ai sensi della lettera b) e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi nelle discariche di 2^a categoria, tipo B;

e) gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni altro atto di competenza degli enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione necessari per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b);

f) l'emissione di atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza;

g) l'adozione di norme tecniche per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali;

h) la definizione delle priorità degli interventi;

i) la definizione degli standard tecnici ed economici dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

l) la definizione di un sistema di controllo della gestione del servizio per il raggiungimento degli standard tecnici ed economici;

m) la concessione di finanziamenti mediante l'erogazione di contributi in conto capitale e secondo le procedure del fondo di rotazione previsto dalle norme finanziarie della presente legge per:

la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari ai sensi della lettera h);

la realizzazione dei progetti e di servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti;

n) la concessione di finanziamenti di cui alle norme finanziarie della presente legge per:

la redazione di progetti, di studi e ricerche, l'organizzazione di mostre e convegni di attività didattiche di divulgazione e di iniziative di informazione all'opinione pubblica anche mediante pubblicazione e distribuzione di materiale avente la finalità di ridurre la quantità dei rifiuti e favorire la selezione ed il recupero di materiale;

il sostegno delle iniziative coerenti con le finalità della presente legge promosse da organismi pubblici, privati ed associativi;

la promozione e partecipazione a iniziative a carattere interregionale, nazionale e promosse dagli organi dell'Unione Europea; le iniziative di cui sopra possono essere affidate anche alle Province su richiesta delle medesime;

o) le altre funzioni attribuite dalla presente legge alla competenza regionale.

2. I provvedimenti di cui alla lettera b) del primo comma, sono assunti previa acquisizione del parere sulla compatibilità del progetto, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, espresso dalla Conferenza regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 11. L'approvazione regionale produce gli effetti di cui all'art. 3-bis, secondo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

3. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, la realizzazione e gestione degli impianti di cui al primo comma, lettera c), può essere affidata in concessione agli enti locali territorialmente interessati o ad altri soggetti pubblici o privati.

4. Gli atti di cui al primo comma, lettera f), sono di competenza del Presidente della Giunta regionale.

5. Le altre attribuzioni di cui al primo comma sono di competenza della Giunta regionale, in quanto non diversamente disposto dalla presente legge, sempreché non appartengano alle categorie di atti disciplinati dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 3.

Competenze delle Province

1. Sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio, le funzioni di redazione e approvazione del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con le procedure, i contenuti e gli effetti di cui agli articoli 7, 8 e 10.

2. Sono inoltre di competenza delle province, per il rispettivo territorio:

a) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, non tossici e nocivi, le discariche di 1^a categoria, 2^a categoria tipo A e B e gli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;

b) l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti approvati ai sensi della precedente lettera a);

c) l'autorizzazione all'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, fermo quanto disposto dall'art. 15 del D.L. 7 settembre 1994, n. 530;

d) l'autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

e) le autorizzazioni relative agli oli usati di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95;

f) l'esercizio delle funzioni amministrative previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100 relative ai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;

g) l'esercizio delle funzioni in materia di esportazione e importazione di rifiuti previste dal D.M. 22 ottobre 1988, n. 457;

h) l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 per la parte di competenza delle province;

i) il controllo sulle attività di trattamento e stoccaggio e riutilizzo dei residui nonché le funzioni di cui all'art. 5, secondo comma, del D.L. 7 settembre 1994, n. 530;

l) le autorizzazioni per le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 7 settembre 1994, n. 530;

m) le funzioni di vigilanza sulle attività inerenti lo smaltimento di rifiuti non attribuite dalla presente legge alla Regione;

n) le altre funzioni attribuite dalla presente legge alle Province.

3. La Provincia approva i progetti di cui al comma 2, lettera a), previa acquisizione del parere di compatibilità ambientale e territoriale, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, espresso dalla Conferenza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 12. L'approvazione provinciale produce gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 4.

Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati conferiti al servizio pubblico ai sensi del Regolamento comunale previste dall'art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dalle altre disposizioni statali, nonché la realizzazione e gestione dei relativi impianti.

2. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al primo comma tramite loro consorzi o altre forme associative di enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I Comuni possono altresì affidare in concessione a soggetti pubblici e privati la realizzazione e la gestione degli impianti e dei servizi di cui al primo e secondo comma.

Art. 5.

Contenuti del piano regionale

1. Il piano regionale detta prescrizioni di carattere generale per la redazione dei piani provinciali, con riferimento a:

a) l'individuazione e la programmazione degli interventi;

b) l'indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione e semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale;

c) gli obiettivi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

d) la localizzazione degli impianti;

e) le tecnologie impiantistiche;

f) la realizzazione degli impianti finalizzati al recupero di materiali ed energia nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati e i relativi processi di commercializzazione;

g) i criteri per l'adozione di soluzioni di smaltimenti realizzabili per blocchi funzionali;

h) l'individuazione di soluzioni di smaltimento compatibili con l'ambiente e convenienti sul piano dell'investimento e della gestione;

i) l'analisi della compatibilità ambientale degli impianti;

j) l'indicazione delle fonti per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;

m) l'individuazione degli interventi prioritari da ammettere ai finanziamenti;

n) la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

o) la definizione di un sistema di standard tecnici ed economici;

p) la definizione di sistemi di controllo della gestione dei servizi in relazione agli standard.

2. Il piano regionale contiene inoltre:

a) la determinazione delle caratteristiche e delle quantità dei rifiuti tossici e nocivi esistenti;

b) il rilevamento e la descrizione degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi esistenti;

c) l'individuazione dei metodi e degli impianti più idonei per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

d) la localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

e) le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;

f) le modalità per il finanziamento degli interventi;

3. Il piano regionale indica altresì la propria durata.

Art. 6.

Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti: procedure

1. Il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, nonché i Comuni nel cui territorio sono individuati i siti per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Il piano è sottoposto al parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 11, limitatamente alla localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento di competenza regionale. Il Piano è approvato anche per stralci funzionali e comunque secondo i contenuti di cui all'art. 5 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Province esprimono il proprio parere sul piano previa verifica con i Comuni del rispettivo territorio. A tal fine la Giunta regionale invia la proposta di piano regionale alle Province, le quali convocano, apposite Conferenze di programmazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26. I pareri delle Province, unitamente alle determinazioni delle Conferenze di programmazione, devono pervenire alla Regione entro i due mesi successivi all'invio della proposta di piano regionale.

3. Il piano regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed acquista efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 7.

Contenuti dei piani provinciali

1. Il piano provinciale contiene:

a) la determinazione delle caratteristiche e delle quantità dei rifiuti non tossici e nocivi;

b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo, di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non tossici e nocivi;

c) la determinazione dei bacini ottimali di smaltimento, in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti e alle soluzioni tecniche adottate;

d) l'individuazione dei metodi e degli impianti di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti e agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale;

e) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;

f) l'individuazione delle frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata e ai relativi obiettivi e modalità di recupero;

g) l'individuazione delle zone, ed eventualmente dei siti, ove localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti non tossici e nocivi per ogni bacino di utenza;

h) le modalità ed i tempi per l'attuazione del piano;

i) la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità per la loro gestione;

j) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;

m) i tempi entro i quali devono essere presentati i progetti di adeguamento o costruzione e gestione degli impianti di smaltimento previsti dal piano;

n) i tempi entro i quali devono iniziare e terminare i lavori, in riferimento agli interventi per i quali sono già stati approvati i progetti ma non sono stati aperti i cantieri.

Art. 8.

*Piani provinciali di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti: procedure*

1. I piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti sono approvati, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale, entro un anno dall'entrata in vigore di detto piano o da stralci funzionali di esso approvati ai sensi dell'art. 6, primo comma.

2. Le province adottano il piano provinciale, previa consultazione dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane.

3. Il piano adottato è depositato nella segreteria della Provincia per trenta giorni, entro i quali, chiunque vi abbia interesse, può prenderne visione e presentare osservazioni. Dell'avvenuto deposito è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e su almeno due quotidiani locali.

4. La Provincia si pronuncia sulle osservazioni presentate ed approva il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma.

5. Il piano provinciale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

6. Nel caso il piano investa ambiti territoriali sovraprovinciali, esso è adottato e approvato d'intesa fra le province interessate. La pubblicazione prevista dal terzo comma è fatta nell'albo della provincia o delle province nel cui territorio sono localizzati, gli impianti contemplati nel piano.

Art. 9.

Modifiche al piano regionale e ai piani provinciali

1. Le modifiche al piano regionale ed ai piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti sono approvate con le stesse procedure di cui rispettivamente agli articoli 6 e 8. Le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 10.

Effetti del piano regionale e dei piani provinciali

1. L'individuazione delle zone e dei siti di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 5 e della lettera g) del primo comma dell'art. 7, costituisce variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legge 21 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le province e i comuni conformano i propri atti alle prescrizioni del piano regionale e dei piani provinciali.

3. Qualora la provincia non provveda all'adozione del piano di propria competenza o il piano non risulti conforme alle prescrizioni del piano regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consultare ai sensi dell'art. 66, secondo comma, dello Statuto, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito, nomina un commissario con il compito di provvedere in via sostitutiva.

4. Qualora le province e i comuni, nell'esercizio delle rispettive competenze di cui agli articoli 3 e 4, non si conformano alle prescrizioni del piano regionale e/o del piano provinciale, la Giunta regionale trasmette idonea segnalazione al Comitato regionale di Controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31. Analoga segnalazione può essere fatta dalla Provincia al comitato regionale di controllo o alla Giunta regionale in relazione al rispetto da parte dei comuni delle prescrizioni recate dal piano provinciale.

5. La provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e informa la Regione degli atti assunti in violazione delle prescrizioni recate dal piano.

6. La Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione nella quale indica lo stato di attuazione del piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate ed i controlli effettuati, ai sensi del precedente comma, dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 5, secondo comma nonché dell'art. 11 del D.L. 7 settembre 1994, n. 530.

Art. 11.

Organi consultivi della Regione

1. La Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis legge 29 ottobre 87, n. 441, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la composizione, e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti della Conferenza regionale per lo smaltimento dei rifiuti, fra i dirigenti e funzionari dei dipartimenti e dei servizi regionali competenti e delle strutture competenti per i controlli ambientali. Alle sedute della Conferenza sono invitati a partecipare i rappresentanti delle Province e degli enti locali di volta in volta territorialmente interessati con le stesse funzioni attribuite agli altri membri.

2. Nel medesimo termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del punto 3) della deliberazione del 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, determina la composizione, e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del Comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti fra i dirigenti e i funzionari regionali e delle altre strutture competenti per i controlli ambientali con competenze anche ed obbligatoriamente nei settori chimico, ingegneristico, geologico, sanitario, economico e biologico.

3. Fino alla data di costituzione della Conferenza regionale e del Comitato tecnico, di cui ai commi 1 e 2, i rispettivi pareri di competenza sono espressi dalla Conferenza regionale e dal Comitato tecnico nominati ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Organi consultivi della Provincia

1. La Provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la composizione e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti della Conferenza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, fra i dirigenti e funzionari della Provincia e delle strutture competenti per i controlli ambientali. Alle sedute della Conferenza provinciale sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali di volta in volta territorialmente interessati con le stesse funzioni degli altri membri.

2. Nel medesimo termine di cui al comma precedente, la Provincia determina la composizione e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del Comitato tecnico provinciale per lo smaltimento dei rifiuti fra i dirigenti e funzionari della Provincia e delle strutture competenti per i controlli ambientali, con competenze anche ed obbligatoriamente nei settori chimico, ingegneristico, geologico, sanitario, economico e biologico.

3. La Conferenza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti si esprime, ai sensi dell'art. 5-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla compatibilità ambientale e territoriale dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a).

4. Il Comitato tecnico provinciale per lo smaltimento dei rifiuti si esprime obbligatoriamente sulla proposta di piano provinciale, relativamente alla individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti.

5. Fino alla data di costituzione delle Conferenze provinciali di cui al primo comma, il parere di compatibilità ambientale e territoriale è reso alle Province dalla Conferenza regionale nominata ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Disposizioni transitorie: piano regionale provvisorio

1. In sede di prima applicazione fungono da piano regionale provvisorio, con gli stessi effetti di cui all'art. 10, i piani approvati dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 5 della L.R. 13 novembre 1984, n. 65. Le norme tecniche relative all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in prima applicazione e fino all'approvazione delle norme tecniche hanno validità gli elaborati approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13 novembre 1984, n. 65.

2. La Regione, entro i termini di efficacia del piano regionale provvisorio, può disporre variante allo stesso secondo le procedure di cui all'art. 5 della L.R. 13 novembre 1984, n. 65.

3. Il piano regionale provvisorio si applica fino all'approvazione del nuovo piano regionale di cui all'art. 6, con le procedure ed i contenuti previsti dalla presente legge.

4. Il piano regionale provvisorio perde comunque efficacia, salvo quanto disposto dal quinto comma, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I piani provinciali di cui all'art. 7 sono approvati, in prima applicazione, entro sei mesi dall'approvazione del nuovo piano regionale di cui all'art. 5. Fino a tale termine, compatibilmente con le prescrizioni del nuovo piano regionale, mantengono efficacia le disposizioni del piano regionale provvisorio relativamente ai contenuti di cui all'art. 7.

Art. 14.

Provvedimenti straordinari

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza comunque previsti dalla normativa statale e regionale. In tali casi può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti.

2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al comma precedente, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente gestisce la realizzazione.

3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni atto di competenza degli enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendessero necessari per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma, sono di competenza della Giunta regionale che li attua tramite commissari *ad acta*.

4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma, qualora non siano previsti nei piani provinciali o interprovinciali adottati di intesa ai sensi dell'art. 8 e nel piano regionale provvisorio di cui all'art. 13 sono autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi del quinto comma.

5. A partire dal 1° gennaio 1995 l'autorizzazione è rilasciata previa stipula di convenzione tra la Giunta regionale e il soggetto che conferisce i rifiuti. Nella convenzione sono previsti gli importi da corrispondere alla Regione a titolo di contributo per alimentare il fondo di cui all'art. 16. Con regolamento del Consiglio regionale sono determinati criteri, modalità e procedure al fine della determinazione del contributo, fino ad un massimo di 50 lire/Kg.

Art. 15.

*Abrogazione della L.R. 13 novembre 1984, n. 65
e della L.R. 14 maggio 1993, n. 31*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

la legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, salvo quanto previsto dall'art. 13, secondo comma;

la legge regionale 19 maggio 1993, n.

Art. 16.

Fondo di rotazione

1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti art. 2 lettera *m*) e art. 14, primo, secondo e terzo comma è istituito un fondo di rotazione alimentato con risorse provenienti dal bilancio regionale e con i contributi previsti al quinto comma dell'art. 14.

2. I soggetti beneficiari degli interventi o gli enti gestori degli impianti di smaltimento sono tenuti al rimborso dei finanziamenti, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di tre anni, con versamenti in semestralità posticipate con decorrenza dall'inizio della messa in servizio dell'impianto. La determinazione del periodo ammesso per il rimborso è fissata dalla Giunta con l'atto di concessione del finanziamento.

3. Per l'anno 1994 è destinato al fondo di rotazione la somma di legge 14 miliardi, con le variazioni al bilancio di cui al successivo art. 19. Per gli oneri relativi agli anni successivi sarà provveduto con legge di bilancio.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. La Giunta è autorizzata, al seguito dell'accertamento delle entrate derivanti da contributi indicati al primo comma dell'art. 16 a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate medesime e la destinazione nel fondo di rotazione.

2. Le entrate di cui al primo comma sono allocate nel bilancio al capitolo 12521 che viene istituito con la variazione di cui all'art. 19.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 1994 al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 lettera *n*), è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 12522 del bilancio del corrente esercizio che viene istituito con la variazione di cui all'art. 19.

2. Per gli oneri relativi agli anni successivi sarà provveduto con legge di bilancio.

3. Alla copertura degli eventuali oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), sarà provveduto con apposita legge regionale.

4. La copertura degli oneri di funzionamento sostenuti dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 3, comma 1, è assicurata con il fondo regionale istituito ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli stati di previsione del bilancio di previsione del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi, si farà fronte con legge di bilancio.

Art. 20.

*Comitato tecnico ex-articolo 10
della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65 - Norma di raccordo*

1. Le funzioni attribuite dalle leggi regionali 19 agosto 1988, n. 60 e successive modificazioni e dalla legge regionale 12 maggio 1993, n. 29 e successive modificazioni, al comitato tecnico di cui all'art. 10 della L.R. 13 novembre 1994, n. 65, sono esercitate dalla data della sua istituzione dal comitato tecnico di cui all'art. 11, secondo comma della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 gennaio 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 gennaio 1995.

95R0443

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 5.

Norme per il governo del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 20 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E INDIRIZZI

Art. 1.

Lo sviluppo sostenibile

1. La presente legge, di riforma dei principi e delle modalità per il governo del territorio, orienta l'azione dei pubblici poteri ed indirizza le attività pubbliche e private a favore dello sviluppo sostenibile nella Toscana, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.

2. Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio.

Art. 2.

Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli Enti locali

1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio.

2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le città e i sistemi degli insediamenti il paesaggio; i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici.

3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, esercitano in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione o controllo di cui alla presente legge, assicurando il collegamento e la coerenza tra politiche territoriali e di settore.

4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione dei piani e programmi di competenza statale curandone la coerenza con il sistema degli atti di governo del territorio regionale.

5. Ai fini delle intese di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la Regione garantisce la partecipazione effettiva degli enti locali, in rapporto alle rispettive competenze, e si conforma al loro parere nei casi di esclusiva rilevanza territoriale locale.

Art. 3.

Strutture tecniche per il governo del territorio

1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali per il governo del territorio operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. La Regione, le Province, i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, comunicando l'avvio delle elaborazioni relative agli atti di pianificazione di competenza dei rispettivi enti agli altri soggetti

istituzionali interessati, che forniscono entro sessanta giorni dal ricevimento, gli elementi in loro possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale.

3. Le Province assicurano comunque, se richieste, la necessaria assistenza tecnica ai Comuni del rispettivo territorio.

4. La Regione promuove e agevola le forme di assistenza tecnica di cui al terzo comma.

Art. 4.

Sistema informativo territoriale

1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale (S.I.T.).

2. Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. Sono compiti del S.I.T.:

a) l'organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione e finalizzazione, della diffusione, conservazione e aggiornamento;

b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;

c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dalle azioni di trasformazione del territorio.

4. Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e ai possono confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

5. Alla costituzione e alla disciplina del S.I.T. si provvede, anche con atti successivi, entro un anno d'intesa con le Province e i Comuni, nel quadro degli adempimenti previsti dallo Statuto regionale per garantire la disponibilità dei dati informativi.

Art. 5.

Norme generali per la tutela e l'uso del territorio

1. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale si conformano ai principi generali di cui ai seguenti commi.

2. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale assicurano l'adempimento delle finalità previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

3. Nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.

4. Nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma consentiti quando non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Devono comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale.

5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se esistono o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire: l'approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi di esondazione o di frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia e la mobilità.

6. Tutti i livelli di piano previsti dalla presente legge inquadrano prioritariamente invariati strutturali del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile nei termini e nei modi descritti dall'art. 1.

TITOLO II SOGGETTI E FUNZIONI

Capo I

I COMPITI DELLA REGIONE

Art. 6.

Il piano di indirizzo territoriale

1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

2. Il P.I.T. contiene:

a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:

la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali, definendo i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali; la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine di migliorare la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione delle calamità naturali, con particolare riferimento ai bacini idrografici;

b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali in funzione della localizzazione di:

- aeroporti;
- porti;
- interporti;
- autostrade o itinerari stradali d'interesse regionale;
- ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;
- sedì universitarie;
- sedì ospedaliere;
- parchi regionali;
- impianti tecnologici di interesse regionale;
- altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali dalla legge;

c) prescrizioni localizzative indicate dai piani regionali di settore;

d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 16;

f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso previsto dall'articolo 11, quarto comma.

Art. 7.

Formazione e approvazione del P.I.T. - Modifica all'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26

1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del P.I.T., elabora un documento preliminare sui contenuti del P.I.T. e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni interessati anche ai fini dell'art. 3, secondo comma.

2. Ogni Provincia, per un esame congiunto del documento, convoca una conferenza di programmazione, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Alle conferenze è invitata altresì la Giunta regionale.

3. Entro 120 giorni dalla trasmissione di cui al primo comma, il Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta, convoca una conferenza di programmazione conclusiva, con la partecipazione delle Province.

4. Le Province espongono in tale occasione le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli enti locali partecipanti alle precedenti conferenze.

5. Degli esiti della conferenza è redatto apposito verbale, nel quale sono elencate le osservazioni e proposte finali delle Province.

6. Il P.I.T. è approvato, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e diventa esecutivo con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. La deliberazione motiva espressamente circa le decisioni assunte in merito alle osservazioni e proposte verbalizzate ai sensi del quinto comma.

8. Le procedure di cui ai commi precedenti si osservano anche nei casi di variante del P.I.T. Le modifiche e integrazioni al P.I.T. di interesse riferito a limitati ambiti territoriali possono tuttavia essere disposte a seguito di conferenze cui partecipino solo le amministrazioni interessate.

9. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute nei piani regionali di settore, se non previste dal P.I.T. o da esso difformi, sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.

10. Il P.I.T. è sottoposto, a verifica, da parte del Consiglio regionale ogni tre anni.

11. I commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, sono soppressi e sostituiti dal seguente: «2. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute in atti di programmazione regionale, attuativi del Prs, ove già non previste nel piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui alla presente legge regionale, recante "Norme per il governo del territorio", o difformi da esso, sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e acquistano efficacia subordinatamente all'approvazione della variante stessa».

Art. 8.

Verifica di compatibilità

1. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativa mente all'uso delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali.

2. La verifica è effettuata dal nucleo tecnico di valutazione di cui all'art. 14.

3. Dell'esito delle verifiche è dato espressamente atto nel provvedimento di approvazione dello strumento di programmazione settoriale, ovvero nel provvedimento di approvazione di sue varianti o aggiornamenti.

4. Gli atti regionali di programmazione di cui al primo comma devono essere integrati, ai fini della verifica di cui al presente articolo, da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse territoriali di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, le risorse essenziali del territorio comunque interessate dalle azioni di trasformazione, i parametri per la verifica degli effetti.

5. Ogni atto o provvedimento regionale, o a partecipazione regionale, cui la legge riconosca effetti in ordine all'uso delle risorse essenziali del territorio deve essere preventivamente sottoposto alla verifica di cui al presente articolo.

Art. 9.

Efficacia del P.I.T.

1. Alle prescrizioni del P.I.T. si conformano i piani territoriali di coordinamento delle Province, di cui all'art. 16.

Art. 10.

Potere sostitutivo della Regione

1. Qualora i comuni non conformino, entro i termini stabiliti dal P.T.C. o dal P.I.T. nel caso previsto dall'art. 11, quarto comma, i propri strumenti urbanistici vigenti alle prescrizioni del Piano

Territoriale di Coordinamento, la Giunta regionale trasmette idonea segnalazione al Comitato regionale di Controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31. Analoga segnalazione può essere fatta dalla Provincia direttamente al comitato regionale di controllo o alla Giunta regionale.

Art. 11.

Misure di salvaguardia

1. Dalla pubblicazione del P.T. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

3. Le disposizioni di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e sono immediatamente comunicate alle Province e ai Comuni interessati. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del piano strutturale di cui all'art. 24, alle prescrizioni del P.T. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

4. In caso di interruzione della provincia oltre il termine stabilito dal P.T., le prescrizioni del P.T. o delle sue varianti acquisiscono l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

Art. 12.

Misure cautelari

1. La Giunta regionale può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari, di durata non superiore a dodici mesi, con i contenuti e gli effetti di cui all'art. 11, in occasione di calamità naturali o nei casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza.

Art. 13.

Istruzioni tecniche

1. La giunta regionale approva le istruzioni tecniche che debbono essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nonché dei regolamenti edilizi di cui all'art. 35, di competenza degli enti locali.

2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articoli 3 e 4, disciplinano in particolare i criteri e le modalità tecniche:

a) per il rilevamento, l'analisi e la restituzione dello stato delle risorse territoriali;

b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui al primo comma;

c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, delle finalità della presente legge nella scelta dei materiali e delle tecnologie edilizie con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali.

3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati che formano o accompagnano gli atti di programmazione e pianificazione suddetti, nonché le relative modalità di elaborazione tecnica e metodologica.

Art. 14.

Nucleo tecnico di valutazione

1. È costituito con deliberazione della Giunta regionale un nucleo tecnico di valutazione, composto da dirigenti delle competenti strutture dell'amministrazione regionale.

2. Il nucleo è coordinato, su designazione della Giunta, da uno dei dirigenti che ne fanno parte.

3. Il nucleo è organo consultivo della Giunta ed è obbligatoriamente sentito per le verifiche di cui all'art. 8 e per le valutazioni di impatto territoriale di cui all'art. 4, settimo comma, della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del nucleo i dirigenti delle Province da esse designati, nei casi di pareri e valutazioni inerenti atti di interesse territoriale della Provincia.

Art. 15.

Comitato tecnico-scientifico

1. È costituito, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, un Comitato tecnico-scientifico composto da 8 membri, nominati dal Consiglio regionale con criterio interdisciplinare, e presieduto da un componente della Giunta regionale dalla stessa designato.

2. Il Comitato si pronuncia obbligatoriamente sul P.T. e sui suoi aggiornamenti e varianti, nonché, ogni qualvolta il Consiglio o la Giunta ne facciano richiesta, sui principali provvedimenti inerenti le materie della presente legge.

3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale individua le aree culturali e professionali al fine di garantire il carattere interdisciplinare del Comitato, nonché i criteri di designazione dei componenti. Il regolamento detta altresì i termini per la prima nomina e le norme per il funzionamento del Comitato.

4. Ai componenti del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di Lire 100.000 (centomila) lorde.

5. Ai componenti che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, oltre il gettone di presenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.

6. Ai componenti che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.

7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.

Capo II

I COMPITI DELLE PROVINCE

Art. 16.

Il piano territoriale di coordinamento

1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformità alle prescrizioni del P.T. e ferme restando le competenze dei comuni e degli enti pubblici istituiti nel territorio provinciale, il P.T.C.:

a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;

b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b);

d) fa valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

4. Il P.T.C. contiene:

a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 32;

b) prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;

c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovramunicipale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;

d) prescrizioni concernenti la specificazione dei criteri e degli ambiti territoriali in funzione della localizzazione degli interventi sul territorio d'interesse unitario regionale, di cui all'art. 6, secondo comma, lettera b);

e) prescrizioni localizzative indicate dai piani provinciali di settore;

f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'art. 21.

5. Le prescrizioni del P.T.C., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'art. 11, quarto comma.

6. Ai fini di cui al quinto comma, nel P.T.C. sono riportati, nei limiti in cui incidono sulle risorse del territorio provinciale, anche le intese di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, gli accordi di programma e quant'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed esclusi gli strumenti urbanistici comunali, produca diretti effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale.

7. Qualora la Provincia non adempia alle disposizioni del sesto comma, si applica il quarto comma dell'art. 11.

8. La Provincia con l'atto di approvazione del P.T.C. assegna i termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni del P.T.C.

Art. 17.

Formazione e approvazione del P.T.C.

1. Il presidente della Giunta provinciale avvia il procedimento di formazione del P.T.C., indicando a tale effetto una conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate.

2. Alla conferenza è invitata a partecipare anche la Giunta regionale.

3. Sono sottoposti all'esame della conferenza, a cura della Provincia, anche ai fini dell'art. 3, secondo comma:

a) gli elementi di cui all'art. 16, terzo comma;

b) gli obiettivi generali che si ritiene di assumere nell'uso e nella tutela delle risorse del territorio provinciale;

c) le valutazioni circa la conformità alle prescrizioni del P.I.T., ai sensi dell'art. 9.

4. Entro sessanta giorni dalla conferenza, la Giunta regionale, i Comuni e le Comunità montane comunicano al Presidente della Giunta provinciale pareri ed osservazioni su quanto emerso nel corso della conferenza e su quanto si ritiene comunque opportuno segnalare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento. Sono inoltre comunicati i dati e ogni ulteriore elemento necessario ad integrare o modificare il quadro conoscitivo.

5. Decorso il termine di cui al quarto comma, la provincia elabora un progetto preliminare di P.T.C. e lo sottopone all'esame di una nuova conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane, con invito a partecipare esteso alla Giunta regionale.

6. A seguito della conferenza, la Provincia adotta il P.T.C. facendo esplicita e puntuale menzione degli esiti delle conferenze; il P.T.C. è depositato nella sede della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul bollettino ufficiale della Regione e pubblicazione per almeno tre giorni sui tre quotidiani di maggiore tiratura a livello provinciale.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, possono presentare osservazioni gli enti locali, altri enti pubblici interessati, enti ed associazioni economiche, sindacali, culturali ed ambientaliste, nonché, al solo fine della migliore redazione dell'atto, ogni altro soggetto interessato.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del deposito, la Giunta regionale può pronunciarsi sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni del P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da apportare a tal fine.

9. Il P.T.C. è approvato dalla Provincia sentito un apposito nucleo tecnico costituito con la partecipazione delle competenti strutture provinciali. La deliberazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alla pronuncia di cui al comma 8 e si conforma alle prescrizioni contenute nel P.I.T.

10. La deliberazione motiva espressamente l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni di cui al settimo comma.

11. Il P.T.C. è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace decorso sessanta giorni dalla pubblicazione.

Art. 18.

Garante dell'informazione

1. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al primo comma dell'art. 17, la Provincia dà avviso della procedura attraverso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e assicura adeguata informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella provincia.

2. Con lo stesso atto è individuato all'interno della struttura dell'ente o nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un garante per l'informazione sul procedimento, con il compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati.

3. Contestualmente all'avvio della Conferenza di cui al quinto comma dell'art. 17, il Garante assicura l'informazione al pubblico ai sensi del primo comma.

4. Il garante raccoglie e trasmette immediatamente agli organi competenti le osservazioni e i pareri raccolti da allegare al preliminare di R.T.C. di cui al quinto comma dell'art. 17.

Art. 19.

Varianti e aggiornamenti del P.T.C.

1. Le varianti al P.T.C. sono approvate con le stesse procedure di cui all'art. 17.

2. Per le varianti che si rendono necessarie ai fini di adeguare il P.T.C. alle prescrizioni della programmazione regionale, non si applicano i commi dal primo al quinto dell'art. 17; la variante del P.T.C., in tal caso, è adottata sentito il parere dei Comuni interessati.

3. La Provincia, avvalendosi di un apposito osservatorio permanente, redige ogni due anni una relazione sullo stato del governo del territorio provinciale, con la quale:

a) sono aggiornati gli elementi del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C.;

b) è verificata l'efficacia delle prescrizioni del P.T.C.;

c) è evidenziata la eventuale necessità di aggiornare o modificare il P.T.C.

4. Il terzo aggiornamento del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C. o l'integrazione di questo ai sensi dell'art. 16, sesto comma, qualora non comportino ulteriori modifiche del P.T.C. sono direttamente approvati dalla Provincia. La delibera di approvazione, una volta esecutiva, è comunicata alla Giunta regionale e ai Comuni interessati, è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace a decorrere dalla data di pubblicazione.

Art. 20.

Efficacia del P.T.C.

1. Alle prescrizioni del P.T.C. si conformano gli strumenti urbanistici comunali.

2. Nei casi di mancato, parziale o inesatto adeguamento, si applica l'art. 10.

3. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti provinciali di programmazione territoriale, se non previste dal P.T.C. o da esso difformi, sono adottate contestualmente alla variante al P.T.C. medesimo e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.

Art. 21.

Misure di salvaguardia

1. Unitamente al P.T.C. o alle sue varianti sono dettate le opportune disposizioni di salvaguardia, riferite a determinate zone del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario a dare operatività, ai sensi della presente legge, alle prescrizioni localizzative del P.T.C., di cui all'art. 16, comma quarto, lettera e), ancorché solo adottate.

2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediatamente comunicate ai Comuni interessati, si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, hanno i contenuti e gli effetti di cui rispettivamente al primo, secondo e terzo comma dell'art. 11.

Art. 22.

Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia

1. Le funzioni di competenza del presidente della Giunta regionale ai sensi del capo primo della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono attribuite ai presidenti delle Giunte provinciali.

2. Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 7, ottavo comma, all'art. 9, quinto comma, all'art. 18, ottavo comma, della suddetta legge, il Sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione al Presidente della Giunta provinciale dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in riferimento ai singoli rapporti di polizia giudiziaria.

3. In caso di accertata inerzia del Sindaco, il presidente della Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere nel termine di quindici giorni.

4. Decorso il termine di cui al terzo comma senza che il Sindaco abbia comunicato le determinazioni assunte, il presidente della Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, emette i provvedimenti previsti dalla legge, in caricando il Sindaco della loro esecuzione e dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

5. Le Province trasmettono alla Regione, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, un analitico resoconto semestrale dei rapporti pervenuti, dei provvedimenti adottati e delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

I COMPITI DEI COMUNI

Art. 23.

Piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale (P.R.G.) è costituito dal complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.

2. Il P.R.G. è composto:

- a) dal piano strutturale, di cui all'art. 24;
- b) dal regolamento urbanistico di cui all'art. 28;
- c) dal programma integrato di intervento di cui all'art. 29.

3. Sono direttamente preclusivi ed operativi:

- a) il regolamento urbanistico e il programma integrato di intervento;
- b) le disposizioni di cui all'art. 27, secondo comma.

Art. 24.

Piano strutturale

1. Il piano strutturale (P.S.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C. provinciale, interati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

2. Il P.S. contiene:

- a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse individuate dal P.T.C.; la ricognizione delle prescrizioni del P.T.C.;
- b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale;
- c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi;
- d) gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 32;
- e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del P.R.G.;
- f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazione;
- g) le salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione del regolamento urbanistico;
- h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi dell'inquinamento, previsto al comma 6 dell'art. 5, nell'ambito dei sistemi ambientali con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani.

3. Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo comma, lettera e), consistono, in particolare:

a) nella individuazione delle invarianti ai sensi dell'art. 5, sesto comma, attraverso la definizione:

dei criteri e della disciplina da seguire per la definizione degli assetti territoriali, anche in riferimento a ciascuna delle unità territoriali di cui alla lettera b) del presente comma o a parti di esse;

delle specificazioni della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali ai sensi dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;

b) nella divisione del territorio comunale in unità territoriali organiche elementari, corrispondenti a sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali e funzionali;

c) nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna unità territoriale organica elementare.

4. Il P.S. contiene inoltre i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

Art. 25.

Formazione del piano strutturale

1. Il procedimento di formazione del P.S. è avviato dal comune, con atto che indica:

a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;

la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'art. 3, secondo comma.

2. Il Comune adotta il progetto di P.S., che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

3. La consultazione su tale progetto è allargata a cittadini e associazioni. Di ciò si fa carico un garante dell'informazione, individuato dal Comune analogamente a quanto previsto dall'art. 18.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.

5. Il Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute.

6. La deliberazione di conferma o modifica è trasmessa alla Provincia ai fini della espressione del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C. da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Il termine può essere interrotto per una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. La deliberazione è altresì trasmessa alla Giunta regionale per conoscenza.

7. Una volta acquisito il parere della Provincia, ovvero decorso comunque il termine di cui al sesto comma, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama il parere della Provincia se pervenuto, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte e conformandosi alle localizzazioni di cui all'art. 16, quarto comma, lettera c), d), ed e).

9. Il P.S. è immediatamente depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

10. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del P.S.

11. Il P.S. diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'ottavo comma.

12. Qualora nelle varie fasi di formazione del P.S. siano apportate sostanziali modificazioni al progetto di piano pubblicato, il Comune è tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi dei commi secondo e terzo. Si applicano le norme di cui ai commi tre e seguenti del presente articolo.

Art. 26.

Varianti del piano strutturale

1. Le varianti al P.S. sono approvate con le procedure di cui all'art. 25.

2. Per le varianti che si rendano necessarie ai soli fini di adeguare il P.S. alle prescrizioni del P.T.C. si osservano le disposizioni dei commi dal sesto all'undicesimo dell'art. 25.

Art. 27.

Efficacia del piano strutturale

1. Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti, di cui ai successivi articoli, costituenti la parte gestionale del P.R.G.

2. Il P.S. ha carattere direttamente precettivo e operativo relativamente alla localizzazione sul territorio degli interventi di cui all'art. 16, quarto comma, lettere c), d) ed e), e sesto comma, nonché alle salvaguardie di cui all'art. 24, secondo comma, lettera g).

Art. 28.

Regolamento urbanistico

1. Il regolamento urbanistico è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.

2. Il regolamento urbanistico contiene:

a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) la individuazione delle aree all'interno del perimetro sulle quali è possibile, indipendentemente dal programma integrato d'interventi di cui all'art. 29, l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

d) la individuazione delle aree, in conformità dell'art. 24, terzo comma, per le quali, in rapporto alla loro particolare complessività e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi di cui all'art. 31;

e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d) consentiti all'esterno dei centri abitati, indipendentemente dal programma integrato d'interventi di cui all'art. 29;

f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;

g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.

3. Il regolamento urbanistico è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al quarto comma.

Le previsioni del regolamento urbanistico di cui al secondo comma, lettere c), d), ed f), decadono dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati i piani attuativi o progetti esecutivi delle infrastrutture.

5. Nei casi in cui siano previsti dal regolamento urbanistico piani attuativi di iniziativa privata, la decadenza di cui al quarto comma si ha quando non sia stata stipulata, entro il quinquennio, la convenzione o i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

6. Per il procedimento di formazione e approvazione del regolamento urbanistico e delle varianti ad esso, conformi alle prescrizioni del P.S., si applicano le procedure di cui ai commi da tre a otto dell'art. 30.

Programma Integrato d'Intervento

1. Il programma integrato d'intervento è lo strumento facoltativo con il quale l'amministrazione comunale, in attuazione del piano strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmatica.

2. La durata di validità del programma integrato d'intervento si intende prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

3. Il programma integrato d'intervento, in conformità con gli indirizzi ed i parametri di cui al terzo comma dell'art. 24, definisce, ai fini degli interventi da realizzare:

a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e i relativi impianti, da realizzare o da trasformare nel periodo di validità del piano;

b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai piani attuativi di cui all'art. 31, con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servizi;

d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;

e) le norme per la propria attuazione.

4. Il programma integrato d'intervento è completato dalla individuazione delle risorse del territorio utilizzate e dalla valutazione degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi e socio-economici; dalla valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune; dal piano urbano del traffico e dagli altri piani di competenza comunale, previsti dalla legge regionale, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

5. Il programma integrato d'intervento integra le funzioni e ha gli effetti di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

6. Qualora il programma integrato d'intervento approvato contenga gli elaborati necessari esso produce gli effetti dei piani attuativi di cui all'art. 31.

7. Le previsioni del programma integrato d'intervento decadono se, entro il termine di validità del programma, non siano state richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi previsti dal piano. Se quest'ultimo prevede piani d'iniziativa privata, la decadenza si produce quando non sia stata stipulata, entro il termine

di validità del piano, la convenzione o proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

Le disposizioni dei piani attuativi, previsti dal programma integrato d'intervento e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.

Art. 30.

Formazione del programma integrato d'intervento

1. Il comune, ai fini della formazione del programma integrato d'intervento, approva entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, un documento programmatico preliminare e costituisce un apposito ufficio aperto al pubblico, dandone notizia mediante manifesti e avviso sui quotidiani di maggiore diffusione locale. Il responsabile dell'ufficio svolge anche le funzioni di garante dell'informazione sul procedimento analogamente a quanto previsto dall'art. 18.

2. Nel termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione del documento e dalla notizia al pubblico, e secondo le modalità ivi previste, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare interventi previsti dal P.S. nel periodo di validità del programma integrato d'intervento, presentano all'ufficio di cui al primo comma le loro proposte, con indicazione degli immobili interessati, dei tempi di realizzazione degli interventi e dei dati utili a dimostrare la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti dal P.S.

3. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, il Comune adotta il progetto di programma integrato d'intervento, unitamente ai piani di cui all'art. 29, quarto comma, dando atto delle proposte pervenute e motivando le conseguenti determinazioni.

4. Il progetto è depositato nella sede del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti, nonché alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale.

5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni, tramite l'ufficio di cui al primo comma.

6. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

7. La deliberazione del Consiglio comunale richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte. Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione sul foglio degli annunci legali della Provincia.

8. Il programma integrato d'intervento approvato è immediatamente trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

9. Le varianti al programma integrato d'intervento e agli atti che lo integrano sono ammissibili in ogni tempo, anche su proposta di operatori pubblici e privati. Si applicano alle varianti le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 31.

Piani attuativi

1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del regolamento urbanistico o del programma integrato d'intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l'efficacia:

a) dei piani particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) dei piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

f) dei programmi di recupero urbano, di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.

3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.

4. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati e successivamente approvati dal Comune, con le procedure di cui ai commi da quattro a otto dell'art. 30.

5. I piani attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente alle varianti al regolamento urbanistico o al programma integrato d'intervento, laddove contrastano con le disposizioni di detti strumenti.

Art. 32.

Valutazione degli effetti ambientali

1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, di cui al presente capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del P.T.C., di cui all'art. 16, quarto comma, la valutazione degli effetti ambientali attraverso:

a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;

b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;

c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;

d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;

f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare;

g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Le analisi di cui al primo comma, lettera a), b), c), d), e) si avvalgono del sistema informativo di cui all'art. 4 e lo implementano. L'accertamento di cui al primo comma, lettera g), è effettuato, limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, avvalendosi del parere preventivo delle strutture competenti per i controlli ambientali.

3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici.

4. La legge regionale e le istruzioni tecniche di cui all'art. 13 stabiliscono norme specifiche per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

5. L'adeguatezza delle indagini previste dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, anche in riferimento alle direttive tecniche regionali, è certificata in solido dal tecnico abilitato che lo ha effettuato e dal tecnico progettista dello strumento urbanistico.

6. Gli elaborati relativi alle indagini di cui al quinto comma sono depositati prima dell'adozione dello strumento urbanistico presso il competente ufficio del genio civile, il quale provvede, prima dell'approvazione dello strumento, stesso, ad esprimere al Comune il proprio parere sull'adeguatezza delle indagini e a dettare ove occorra le necessarie prescrizioni.

Art. 33.

Misure di salvaguardia

1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il progetto di atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le salvaguardie contenute nel P.I.T., ai sensi dell'art. 11, e nel P.T.C., ai sensi dell'art. 21.

2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.

Art. 34.

Disciplina delle aree non pianificate

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'art. 28, quarto comma.

2. Nelle aree non pianificate, se esterne al perimetro dei centri abitati definito dal regolamento urbanistico, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, lettera a), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal regolamento stesso ai sensi dell'art. 28, secondo comma, lettera e).

3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro suddetto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'art. 31, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Sono fatte salve le norme più restrittive disposte dalla legge a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 35.

Regolamenti edilizi

1. I regolamenti edilizi di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono approvati dai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 36.

Accordi di pianificazione

1. Il presidente della Regione, ovvero il presidente della Provincia o il sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.

2. Il soggetto promotore ai sensi del primo comma verifica la possibilità di concludere l'accordo di pianificazione nel corso di una conferenza, da lui convocata, tra i rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate, intendendo per tali amministrazioni gli enti e organismi competenti a deliberare gli atti di programmazione o pianificazione territoriale suddetti, ovvero competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati.

3. L'accordo di pianificazione, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità della presente legge, l'adequazione del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate espresso in sede di conferenza.

4. L'accordo determina la definizione o variazione degli atti di programmazione o pianificazione territoriale, qualora sia ratificato, entro quaranta giorni, a pena di decadenza, dai Consigli degli enti competenti a deliberare gli atti stessi ed è approvato con decreto del Presidente della Regione. La variazione ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Accordi di pianificazione possono essere promossi e conclusi, secondo le disposizioni e per gli effetti di cui ai commi precedenti, anche per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale di cui alla presente legge, quando ciò risulti necessario ai fini di un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale. L'accordo di pianificazione, in tal caso, è promosso dal rappresentante legale dell'ente competente a deliberare l'atto del quale è in corso il procedimento di formazione.

6. Qualora il procedimento di formazione degli atti o dell'atto di programmazione o pianificazione territoriale, da fare oggetto di accordo di pianificazione ai sensi del presente articolo, preveda espressamente, in corrispondenza ad una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, si applicano le seguenti disposizioni:

il soggetto promotore provvede, contestualmente all'avvio del procedimento, alla nomina del garante dell'informazione che opera in analogia a quanto previsto dall'art. 18;

l'accordo di pianificazione, una volta concluso e sottoscritto, è depositato presso la sede degli enti interessati;

il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior diffusione regionale e locale;

tutti gli interessati possono prendere visione dell'accordo durante il periodo di deposito e presentare osservazioni nei trenta giorni successivi;

decorso il termine per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni che hanno partecipato all'accordo di pianificazione sono nuovamente convocate, a cura del soggetto promotore, e riesaminano l'accordo sulla luce delle eventuali osservazioni pervenute;

qualora unanimemente le amministrazioni interessate confermino l'accordo o pervengano ad un nuovo accordo, si procede alla approvazione, ratifica e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e quarto comma;

L'atto di ratifica richiama le osservazioni pervenute e motiva espressamente le determinazioni conseguenti.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE

Art. 37.

Adempimenti della Regione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il P.I.T. con i contenuti di cui all'art. 6 e lo trasmette al Consiglio Regionale, alle Province ed ai Comuni, ai sensi dell'art. 7.

2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva le istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione del nucleo di valutazione di cui all'art. 14.

4. Gli atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale approvati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni conservano la loro efficacia fino all'approvazione degli atti provinciali di cui all'art. 38.

5. Le prescrizioni ed i vincoli approvati o adottati ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, acquistano il valore delle salvaguardie ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.

6. Per le modificazioni agli atti del QRCT e al perimetro delle aree protette, fino all'approvazione del P.T.C. o degli atti di cui all'art. 38, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

Adempimenti della Provincia

1. Le Province, con le procedure previste dall'art. 17 ed i contenuti di cui all'art. 16, approvano il P.T.C. tenendo conto:

a) delle attività di coordinamento promosse dai Comuni in base all'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74;

b) degli atti di pianificazione paesistica ed ambientale elaborati dalle Province in base alla L.R. 29 giugno 1982, n. 52.

In assenza del P.I.T. le province tengono inoltre conto degli atti del QRCT, di cui all'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74.

2. Il P.T.C. può essere approvato anche per atti successivi, riguardanti singole porzioni del territorio provinciale.

3. Le Province sono comunque tenute ad approvare il P.T.C., riferito alla totalità del territorio provinciale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Sulle proposte di coordinamento, adottate dalla province ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, il Consiglio regionale esprime il proprio parere di conformità alle disposizioni degli atti del Q.R.C.T. approvati ed alle indicazioni del PRS entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla trasmissione alla Regione se successiva. Ricevuto il parere di conformità, gli atti sono approvati dalle province ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma nono, decimo e undicesimo.

Art. 39.

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale avvenuta ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, o dell'art. 40 della presente legge, sono tenuti a provvedere all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico generale approvato prima del 1° gennaio 1989, sono tenuti a provvedere all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico entro il 31 dicembre 1998.

2. Decorso i termini di cui al primo comma e fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del P.S. e del regolamento urbanistico, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, primo comma, lettera a), b), c), d) nei casi di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 6, comma 3, lettere b) e c) e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati.

3. Prima dell'approvazione dei P.T.C. o degli atti di cui all'art. 38, secondo comma, i Comuni possono provvedere all'approvazione del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato d'intervento; in tal caso è necessaria la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 36.

Art. 40.

Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti

1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia statali e regionali vigenti alla data suddetta. Sono immediatamente efficaci le previsioni anche parziali di detti strumenti che in sede di approvazione regionale non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le previsioni degli strumenti che in sede di approvazione regionale siano stati oggetto di prescrizioni che non comportino ulteriori elaborazioni ed approfondimenti da parte del comune, acquistano immediata efficacia qualora il Consiglio comunale ne prenda atto senza contraddire ad essi ed adeguando gli elaborati relativi. Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni dell'art. 34, terzo e quarto comma.

2. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 39, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da tre a sette per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi o loro varianti, di varianti agli strumenti urbanistici generali, che non comportino riduzione della dotazione complessiva di standard, limitatamente ai seguenti casi:

a) varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse comunale;

b) varianti necessarie per realizzare i servizi e le infrastrutture, la cui localizzazione sia già stata definita attraverso atti di programmazione sovramunicipale definitivamente approvati;

c) varianti necessarie per apportare limitate modifiche alla disciplina urbanistica, conseguente alla definizione di progetti esecutivi di opere pubbliche;

d) varianti necessarie per apportare rettifiche di minima entità alle perimetrazioni di zona, che complessivamente non comportino incremento di volume o di superficie utile degli edifici;

e) varianti di mera trascrizione degli strumenti urbanistici vigenti su basi cartografiche aggiornate;

f) varianti previste dalle seguenti leggi regionali:

varianti di cui all'art. 1, quinto comma ed all'art. 4 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, recante «Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole»;

varianti di cui all'art. 21 maggio 1980, n. 59 recante «Norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente», che, limitatamente alle zone omogenee classificate A ai sensi del D.M. 2 aprile 1983, n. 1444, prevedono interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia, nonché interventi, riguardanti non più del 10% delle volumetrie oggetto delle varianti stesse, di ristrutturazione urbanistica esclusivamente finalizzata al recupero del degrado degli assetti insediativi;

varianti alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 e della legge regionale 19 febbraio 1979 n. 10, art. 1, quinto comma, che non riguardino immobili già classificati come soggetti a restauro o risanamento conservativo o comunque già definiti di rilevante valore storico, artistico o ambientale;

varianti di cui all'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 necessarie per l'attuazione del piano regionale per gli impianti di distribuzione di carburanti;

varianti di cui all'art. 5, secondo comma, della L.R. 26 maggio 1993, n. 34 recante «Norme per lo sviluppo dell'acquicoltura e della produzione ittica»;

varianti di cui all'art. 8, secondo comma, della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, relativa alla «Disciplina delle attività agrituristiche».

3. La variante è adottata dal Comune ed è depositata nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Dell'avvenuta adozione è data contestualmente notizia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.

5. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto di variante è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

7. La variante approvata è trasmessa in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

8. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 39, per tutte le varianti diverse da quelle di cui al primo e secondo comma, si applicano le seguenti disposizioni.

9. Il procedimento di formazione della variante è avviato dal Comune, che indica con propria deliberazione:

a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;

la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'art. 3, comma secondo.

10. La variante è adottata dal Consiglio comunale con propria deliberazione, che è depositata nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia.

11. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.

12. Il Comune, entro sessanta giorni dal termine di cui all'undicesimo comma, si pronuncia nuovamente sulla variante confermandola o apportando modifiche con conseguenti alle osservazioni pervenute.

13. La deliberazione di conferma o modifica è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia ai fini della espressione dei rispettivi pareri, da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al dodicesimo comma.

14. L'espressione dei pareri di cui al tredicesimo comma, nel termine ivi previsto, può avvenire nel corso di una conferenza di servizi indetta dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

15. Una volta acquisiti i pareri predetti, ovvero decorsi comunque il termine di cui al tredicesimo comma, la variante è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

16. La deliberazione del Consiglio richiama i pareri pervenuti, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

17. La variante è immediatamente depositata nella sede del Comune ed è trasmessa in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

18. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione il Comune provvede a dare avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione della variante e della data di deposito dell'atto.

19. La variante diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al diciottesimo comma.

20. Nel caso che il Consiglio comunale non si adegui ai pareri di cui al tredicesimo comma, la Giunta regionale dispone eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 11.

21. Per l'adozione e approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti fino all'approvazione del Piano Strutturale e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune può optare tra l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma o di quelle dei commi da 8 a 20.

Art. 41.

Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto all'art. 37, sono abrogati:

i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 3 della L.R. 17 maggio 1974, n. 17, recante «Norme per l'acquisizione di edifici, di aree ed attrezzature per esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo della istruzione e cultura»

l'art. 8 della L.R. 27 maggio 1974, n. 22 recante «Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto»;

le parole «ovvero adottato e trasmesso all'autorità competente per l'approvazione» del primo comma e i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 della L.R. 11 marzo 1975, n. 19, recante «Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio»;

l'art. 7 della L.R. 22 luglio 1978, n. 46, recante «Norme per l'attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616»;

le parole da «nonché la Commissione» fino a «settor» del secondo comma dell'art. 6 e le parole «entità la C.R.T.A. nella composizione di cui all'art. 5» del secondo comma dell'art. 7 della L.R. 9 agosto 1979, n. 36, recante «Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Toscana» e successive modificazioni;

i commi primo e secondo, le parole «Ai fini di cui al comma precedente» del comma terzo e il comma quinto dell'art. 3 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52, recante «Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali» e successive modificazioni;

i commi quarto e quinto dell'art. 11 e l'art. 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36, recante «Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbier» e successive modificazioni;

i commi quarto e settimo dell'art. 5, le parole «sono adottati senza la prescritta autorizzazione regionale» del comma quinto, il comma sesto e le parole «da parte della Regione» del comma settimo dell'art. 7, gli articoli 11 e 12 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, recante «Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente»;

l'art. 9-bis della L.R. 13 aprile 1982, n. 31, recante «Agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici, degli insediamenti produttivi

agricoli di cui alla legge 319/76 e successive modificazioni e integrazioni concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e successive modificazioni;

la legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni, recante «Norme per la formazione del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana» fatta eccezione per l'art. 1, comma 1, e per il titolo III;

i commi secondo e terzo dell'art. 5 della L.R. 2 agosto 1983, n. 57, recante «Piano regionale dei mercati all'ingrosso»;

i commi secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 17 aprile 1984, n. 21, recante «Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741» e successive modificazioni;

il Titolo I della L.R. 30 giugno 1984, n. 41, recante «Norme regionali di attuazione della legge 10/1977: Norme per la edificabilità dei suoli» e successive modifiche, abrogazione della L.R. 24 agosto 1977 n. 60» e successive modificazioni;

l'art. 6 della L.R. 13 novembre 1984, n. 65, recante «Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi» e successive modificazioni la L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, recante «Norme urbanistiche integrative» e successive modificazioni;

i commi secondo e terzo dell'art. 3 della L.R. 7 maggio 1985, n. 51, recante «Prime disposizioni di attuazione della legge 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive»;

il primo comma dell'art. 5 della L.R. 7 maggio 1985, n. 57, recante «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»;

il terzo comma dell'art. 11 della L.R. 7 maggio 1985, n. 57, recante «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»;

il terzo comma dell'art. 11 della L.R. 7 maggio 1985, n. 59, recante «Norme per il riassetto del consorzio zona industriale apuana ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 616/1977» e successive modificazioni;

l'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione» e successive modificazioni;

il comma secondo dell'art. 5 della L.R. 12 marzo 1988, n. 17, recante «Interventi per la tutela dell'Etna-rom»;

la L.R. 30 agosto 1989, n. 54, recante «Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici»;

la L.R. 26 gennaio 1990, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 74/1984 e 52/1982. Contenuti paesistici e ambientali della pianificazione urbanistica»;

l'art. 9 della L.R. 8 ottobre 1992, n. 49, recante «Interventi per la promozione delle attività motorie» e successive modificazioni;

le parole da «Tali varianti» fino a «legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74» del primo comma dell'art. 5, l'art. 8 e le parole da «Tali varianti» fino a «L.R. 31 dicembre 1984 n. 74» del terzo comma dell'art. 16 della L.R. 26 maggio 1993, n. 34, recante «Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica»;

la L.R. 12 novembre 1993, n. 86, recante «Norme urbanistiche transitorie relative alla realizzazione di opere pubbliche su aree di vincolo decaduto»;

le parole da «ai sensi» fino a «successive modificazioni» del primo comma dell'art. 2, le parole da «Entro sei mesi» fino a «area scistica» del quinto comma e il sesto comma dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1993, n. 93, recante «Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati»;

le parole da «del piano e le relative modifiche» fino a «74 e successive modificazioni» del comma terzo dell'art. 5 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39, recante «Disposizioni regionali per l'attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili»;

il comma quarto dell'art. 6 e il comma secondo dell'art. 7 della L.R. 27 giugno 1994, n. 48, recante «Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore»;

gli articoli 1 e 2 della L.R. 21 luglio 1994, n. 53, recante «Norme urbanistiche transitorie per le grandi strutture di vendita»;

le parole «adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lettera d), della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74» di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, recante «Disciplina delle attività agituristiche».

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, cessano di avere efficacia le disposizioni della L.R. 3 luglio 1972, n. 17 «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, che riguardano la sezione urbanistica e beni ambientali della C.R.T.A.

3. È abrogata ogni altra disposizione di leggi regionali, ancorché speciali, in contrasto con la presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 gennaio 1995.

Chiti

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 gennaio 1995.

95R0444

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 6.

Modifica all'art. 1, terzo comma, della legge 28 gennaio 1994 n. 11 concernente la nomina degli amministratori straordinari e il rinnovo dei collegi sindacali dell'ARER e delle ATER.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 20 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

Il terzo comma dell'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1994, n. 11 è così sostituito:

«Gli Amministratori Straordinari ed i nuovi Collegi Sindacali restano in carica fino all'entrata in vigore della normativa di riforma dell'ARER e delle ATER e comunque non oltre il 31 ottobre 1995».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 gennaio 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 gennaio 1995.

95R0445

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 12.

Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, in attuazione dei principi delineati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 2

Ufficio regionale del volontariato

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1995, presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio del volontariato.

2. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, è pertanto aggiunto il seguente:

«Art. 46 bis

1. Il Servizio del volontariato esplica la seguente attività:

a) assicura il raccordo e la consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche relativamente alla valorizzazione del volontariato;

b) provvede all'elaborazione delle procedure che disciplinano l'istituzione e la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato;

c) cura l'organizzazione e la gestione della banca dati del volontariato;

d) provvede all'elaborazione del modello di bilancio delle organizzazioni di volontariato e ne cura la materiale predisposizione;

e) svolge specifica attività di informazione alle organizzazioni di volontariato, anche mediante la redazione di un Bollettino periodico in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;

f) cura la realizzazione delle iniziative proposte dal Comitato regionale del volontariato;

g) individua forme di verifica del rispetto delle prestazioni e di controllo della qualità delle stesse;

h) predispone un modello di convenzione-tipo tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1 il Servizio cura il collegamento con le altre strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia e con i Centri di servizio di cui all'articolo 14.

3. Gli atti di cui alle lettere b) e d) del comma 1, sono adottati con apposito regolamento.»

Art. 3

Comitato regionale del volontariato

1. È istituito il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

c) dai Direttori regionali dell'assistenza sociale, della sanità, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'istruzione e cultura e delle autonomie locali o loro delegati;

d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato;

e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono nominati su designazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7.

4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati su designazione rispettivamente dell'Unione Province italiane e dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

5. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.

6. Il Dirigente del Servizio regionale del volontariato partecipa alle riunioni con voto consultivo; funge da Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di Segretario.

7. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti od organismi e funzionari regionali.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Art. 4

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie:

a) interventi regionali in materia di volontariato;

b) svolgimento di studi e ricerche sul volontariato, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e dei loro risultati;

c) iniziative di educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato;

d) iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;

e) ogni altra questione in materia di volontariato proposta dai componenti il Comitato.

2. Il Comitato esercita funzioni consultive formulando pareri:

a) relativamente alla definizione delle linee di programmazione regionale nei settori in cui si esplicano una significativa attività di volontariato;

b) sugli atti elaborati dal Servizio regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 2, relativamente ai compiti di cui alla lettera b) e d);

c) in ordine alle istituzioni ed alla localizzazione dei centri di servizio previsti dall'articolo 14;

d) in merito ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, di educazione alla solidarietà e di orientamento al volontariato, proposte da organizzazioni di volontariato;

e) in merito a progetti sperimentali, in particolare per favorire l'attuazione di metodologie e tecnologie innovative di intervento;

f) su richiesta, per ogni altra questione, dell'Amministrazione regionale.

3. Il Comitato svolge infine le seguenti attività:

a) collegamento con l'Osservatorio nazionale per il volontariato;

b) redazione di rapporti annuali sui risultati della propria attività entro e non oltre il 31 ottobre.

Art. 5

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono valide quanto abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Registro generale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell'articolo 6 della legge n. 266/1991.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:

a) Settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;

b) Settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;

c) Settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;

d) Settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, attività innovative non rientranti nei precedenti settori.

3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori.

4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni.

5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato.

6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno centotrenta giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

7. Al fine di ottenere l'iscrizione al Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all'articolo 2.

8. La domanda d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero dell'accordo tra gli aderenti;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) una relazione dettagliata sull'attività della organizzazione.

9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione richiedente.

10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni.

Art. 7

Assemblea regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca l'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato almeno ogni anno ovvero, in ordine a questioni specifiche, su richiesta della maggioranza delle organizzazioni di volontariato o del Comitato regionale del volontariato.

2. Partecipano all'Assemblea con voto deliberativo tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate iscritte nel Registro. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto le organizzazioni non iscritte.

3. L'Assemblea:

a) approva, nella prima seduta, il Regolamento concernente il proprio funzionamento;

b) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato regionale del volontariato;

c) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato di gestione di cui all'articolo 13;

d) esamina l'andamento delle attività di volontariato in ambito regionale e l'applicazione della presente normativa;

e) valuta ogni altra questione concernente lo sviluppo del volontariato e la programmazione regionale nei settori di intervento volontario.

Art. 8

Rapporti tra l'Amministrazione regionale gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato

1. L'Amministrazione regionale può assumere iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento dei volontari e sostiene, con l'erogazione di contributi, iniziative analoghe ed altre di formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 o dalle forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate.

2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del dirigente proposto al Servizio di volontariato; il decreto medesimo stabilisce le modalità di rendicontazione.

3. L'Amministrazione regionale e gli Enti locali possono concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse.

Art. 9

Formazione ed aggiornamento professionale dei volontari

1. Le organizzazioni di volontariato registrate possono richiedere alla Direzione regionale della formazione professionale l'organizzazione di corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale in ordine ad attività da svolgere in settori specifici.

2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione.

Art. 10

Convenzioni

1. Le istituzioni pubbliche stipulano, secondo le disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 266/1991, convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266/1991, sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni:

- l'esperienza specifica nell'attività oggetto di convenzione;
- una organizzazione operativa stabile sul territorio;
- la formazione permanente dei volontari.

3. Le convenzioni regolano le modalità della collaborazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni e devono indicare:

a) le caratteristiche dell'attività in oggetto e le modalità di svolgimento;

b) l'impegno a garantire le migliori condizioni per l'espletamento dell'azione di volontariato e la sua continuità;

c) le modalità della consultazione delle organizzazioni di volontariato sui programmi elaborati dalle istituzioni pubbliche;

d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessarie per assicurare continuità all'attività oggetto di convenzione ed i requisiti minimi di cui il medesimo deve essere in possesso;

e) la durata del rapporto convenzionale;

f) le modalità di definizione ed erogazione del finanziamento alle organizzazioni, correlato alle spese previste;

g) le modalità di utilizzazione di strutture e attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività;

h) l'obbligo della copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 266/1991;

i) l'obbligo dell'organizzazione a svolgere le attività dedotte in convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

l) le modalità di controllo dell'attività svolta da parte dell'istituzione convenzionata e di rendicontazione delle spese sostenute;

m) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione;

n) ogni ulteriore elemento richiesto da norme di settore.

4. Le istituzioni pubbliche trasmettono copia delle convenzioni stipulate al Servizio di volontariato ai fini dell'aggiornamento della Banca dati del volontariato.

Art. 11

Oneri

1. Gli oneri relativi all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le organizzazioni di volontariato fanno carico al capitolo 801 dello stato di previsione della spesa; quelli relativi alle convenzioni tra le organizzazioni medesime e gli enti ed istituzioni destinatari di finanziamenti regionali di settore fanno carico ai finanziamenti predetti.

2. Sono fatte salve le diverse modalità di finanziamento e di instaurazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato previsti dalla normativa regionale vigente in materia di protezione civile.

Art. 12

Fondo speciale di cui alla legge n. 266/1991

1. È costituito il «Fondo speciale di cui alla legge n. 266/1991», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

a) alle somme di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991;

b) ad ogni altra entrata eventuale.

3. Il Fondo è amministrato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 13.

Art. 13

Comitato di gestione

1. Il Fondo di cui all'articolo 12 è gestito dal Comitato di gestione previsto e disciplinato dall'articolo 2 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine ciascuna organizzazione esprime un voto.

Art. 14

Centri di servizio

1. L'istituzione, la definizione dei compiti ed il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati dalle norme della legge n. 266/1991 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.

Art. 15

Modificazione di norme

1. All'articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate nell'ambito delle Aziende sanitarie regionali, secondo le disposizioni della legge 266/1991 e della normativa regionale di attuazione.»

2. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la previsione di massima si tiene anche conto delle necessità delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge n. 266/1991.»

3. L'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è soppresso.

4. All'articolo 44, comma 1 della legge regionale 10 marzo 1988, n. 7, sono aggiunte, dopo le parole «Ufficio stampa e pubbliche relazioni» le parole «dal Servizio del volontariato».

5. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

«m) Il Servizio del volontariato.»

6. All'articolo 141, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«f) Servizio del volontariato.»

7. L'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

Volontariato

1. La Regione riconosce la positiva funzione del volontariato per il raggiungimento delle finalità del Servizio sanitario regionale ed a tal fine promuove la valorizzazione delle relative associazioni secondo quanto previsto dalla legge n. 266/1991.»

Art. 16

Disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario

1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 10 ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti integrativi della spesa sanitaria di parte corrente determinando le quote di risorse da attribuire alle medesime, con vincolo di destinazione agli interventi di cui al comma 1, in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, valutando l'apporto delle organizzazioni di volontariato convenzionate.

3. La quota complessiva da attribuire alle Aziende sanitarie regionali ai sensi del comma 2 è determinata nell'ambito della ripartizione di cui all'articolo 79, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 che viene annualmente definita con la legge finanziaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

4. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 2 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

Art. 17

Norme transitorie

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel Registro provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 634 dell'11 febbraio 1993, sono iscritte d'ufficio nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, previa verifica dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge n. 266/1991.

2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10, restano valide le convenzioni stipulate dalle Associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.

Art. 18

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 «Norme per la valorizzazione del volontariato», è abrogata con effetto dall'1 gennaio 1995.

2. L'articolo 45 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, è soppresso.

3. L'articolo 47 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è soppresso.

4. L'articolo 65 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è soppresso.

5. Gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 sono soppressi.

Art. 19

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera d), dell'articolo 46/bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 1, fanno carico al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 fanno carico al capitolo 221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 che presenta sufficiente disponibilità.

4. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti la Rubrica n. 31 Servizio del volontariato e, nel suo ambito, al programma 0.6.1. spese correnti Categoria 1.6. Sezione VIII il capitolo 800 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione «Spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento dei volontari» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1995.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 fanno carico al capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 31 programma 0.6.1. spese correnti Categoria 1.6. Sezione VIII il capitolo 801(2.1.162.2.08.07) con la denominazione «Spese derivanti dalle convenzioni stipulate tra la Regione e le organizzazioni di volontariato» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

9. Sul medesimo capitolo 801 è iscritto altresì lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1995.

10. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 801 viene inserito nell'elenco n. i allegato ai bilanci predetti.

11. Per l'introito delle somme di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito «per memoria» al Titolo III Categoria 3.4, il capitolo 879 (3.4.7.) con la denominazione «Entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

12. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito «per memoria» alla Rubrica n. 31 programma 0.6.1. spese di investimento categoria 2.5.

Sezione VIII il capitolo 815 (2.1.254.3.08.07) con la denominazione «Conferimenti al Fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

13. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, per le finalità previste dal combinato disposto dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell'articolo 16, commi 2 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

14. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.

15. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 4500, viene elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

16. In via transitoria, per l'anno 1995, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, della legge n. 5/1994, e dell'articolo 16, comma 3, la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 autorizzata dal comma 13 è destinata alla concessione di contributi e sussidi alle organizzazioni di volontariato in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, comma 2.

17. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, è revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997 autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9 ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a carico del capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

18. Il precitato capitolo 4540 viene eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

19. All'onere complessivo di lire 4.400 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, e lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, per gli importi a fianco dei medesimi riportati:

a) capitolo 4540 lire 3.000 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 al 1997;

b) capitolo 8840 lire 1.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

20. All'onere di lire 2.000 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco dei medesimi riportati:

a) capitolo 4540 lire 1.000 milioni;

b) capitolo 8842 lire 1.000 milioni.

Art. 20

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 febbraio 1995

GUERRA

95r0460

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1995, n. 6.

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 9 del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ristrutturazione

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.

2. L'Istituto è ente pubblico dotato di propria autonomia statutaria, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.

Art. 2.

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statuari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.

2. Le deliberazioni in materia statutaria, da adottarsi, da parte dell'Assemblea dell'Istituto, con la maggioranza di due terzi dei presenti, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 3.

Soci

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di «soci istituzionali», agli altri quella di «soci ordinari».

Art. 4.

Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.

2. Spetta all'Assemblea:

a) approvare i programmi di attività dell'Istituto che sono trasmessi al Consiglio regionale per il relativo esame;

b) approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

- c) eleggere i componenti del Consiglio d'amministrazione, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;
- d) nominare i revisori dei conti di sua spettanza;
- e) nominare il Comitato scientifico;
- f) approvare i regolamenti;
- g) deliberare in materia statutaria.

Art. 6.

Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto è composto di sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e quattro eletti dall'Assemblea, due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

3. Spetta al Consiglio d'amministrazione la gestione dell'Istituto, con riferimento a tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi.

Art. 7.

Comitato scientifico

1. Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea la nomina del Comitato scientifico, composto dal Presidente dell'Istituto e da quattro membri scelti tra studiosi di chiara fama nelle scienze storiche e sociali.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Istituto.

3. Il Comitato scientifico è organo di consulenza dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, in ordine alla definizione e attuazione del programma di attività, allo svolgimento di manifestazioni e ad ogni altra iniziativa dell'Istituto.

4. Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio di amministrazione l'adozione di iniziative, l'instaurazione di rapporti di collaborazione e la stipula di convenzioni e accordi con altri enti od organismi.

5. I membri del Comitato scientifico possono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto programmi ed iniziative, con diritto di parola.

6. Il Comitato scientifico dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

7. Il compenso per i membri del Comitato scientifico è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio d'amministrazione e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi.

Art. 9.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di presidente del Collegio, è nominato dal Consiglio regionale.

3. I due membri effettivi restanti e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea dell'Istituto.

4. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

Art. 10.

Controllo

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta regionale i seguenti atti dell'Istituto:

- a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) i regolamenti;
- c) l'affidamento del servizio di tesoreria;
- d) l'alienazione e l'acquisto di immobili;
- e) l'assunzione di prestiti e di mutui;
- f) le spese che impegnino il bilancio per oltre tre anni.

2. Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle stesse o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

3. La esecutività è sospesa, per una sola volta, se nel termine di cui al comma 2, la Giunta regionale dispone la richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tale caso la deliberazione diventa esecutiva se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio da parte dell'Istituto o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

Art. 11.

Contabilità

1. Il bilancio dell'Istituto deve perseguire il pareggio finanziario.

2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo annuale.

3. Il bilancio preventivo è deliberato dall'Assemblea dei soci e trasmesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, alla Giunta regionale entro il 10 settembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito.

4. La contabilità e l'attività contrattuale dell'Istituto sono disciplinate con apposito regolamento, da adottare in armonia con i principi desumibili dalla legislazione regionale vigente in materia.

Art. 12.

Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni, da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.

2. Le quote sociali sono fissate dal Consiglio d'amministrazione e differenziate in rapporto alle categorie dei soci.

Art. 13.

Struttura

1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

Art. 14.

Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto

1. La Regione dell'Umbria concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto:

- a) con l'assegnazione del personale necessario al funzionamento della struttura di cui all'art. 13;
- b) con la messa a disposizione di locali per la sede, di arredi ed attrezzature;
- c) con un contributo annuale alle spese di funzionamento.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla lettera c), dell'art. 14 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1995, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 81.000.000.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con lo sfianciamento già previsto per detto anno all'esistente capitolo 800, rif. bilancio pluriennale 1092031.

3. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Fino alla costituzione dei nuovi organi sono prorogati quelli in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. La proroga di cui al comma 1 ha la durata massima di sessanta giorni, trascorsi i quali gli organi decadono; gli atti da essi eventualmente adottati dopo tale data sono nulli.

3. Durante il periodo di proroga gli organi possono adottare esclusivamente atti urgenti e indifferibili, con espressa indicazione dei motivi.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che gli organi siano stati ricostituiti, provvede a tal fine il Presidente della Giunta regionale entro il termine di quindici giorni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assemblea dell'Istituto ristrutturato è convocata dal Presidente uscente. Essa provvede, nella prima seduta, all'adozione dello statuto, da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione, ed all'elezione dei componenti gli organi.

Art. 17.

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31, 10 aprile 1975, n. 21 e 12 agosto 1982, n. 41.

2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 14 febbraio 1995

CARNIERI

95N0453

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 3

Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e n. 16/89.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 24 del 2 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai Comuni sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del DM 1444/68, degli strumenti urbanistici generali vigenti.

2. Alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica per interventi ricadenti nelle altre zone previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 8 successivo.

Art. 2.

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale rilasciano l'autorizzazione paesistica previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine alla conformità, con gli strumenti urbanistici approvati, dei contenuti del progetto, della descrizione dello stato dei luoghi e delle motivazioni che giustificano o meno l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale.

Art. 3.

1. La documentazione da produrre al Comune ed alle Province per il rilascio dell'autorizzazione paesistica è la seguente:

- a) richiesta di autorizzazione paesistica;
- b) stralcio del documento urbanistico vigente con relativa normativa di attuazione;
- c) quattro copie di elaborati grafico-progettuali redatti in congrua scala, debitamente firmati da tecnici e consistenti in:
 - 1) planimetria generale al 500, debitamente quotata, estesa almeno ad un raggio di 200 metri circostante con l'indicazione dei fabbricati esistenti e delle relative altezze, viabilità, piazze;
 - 2) planimetria particolareggiata in scala, 1.200 esaurientemente quotata;
 - 3) piante, sezioni e prospetti;
 - 4) relazione tecnico-ambientale nella quale sia descritto il contesto dei luoghi interessati dall'episodio edilizio e come lo stesso si inserisce nell'ambiente;
 - 5) descrizione dei materiali usati con particolare riguardo alla copertura, agli intonaci, agli infissi e tinteggiature esterne e allo ringhiere;
 - 6) organizzazione degli spazi esterni ed eventuale piantumazione;
 - 7) esauriente documentazione fotografica.

Art. 4.

1. Le richieste di autorizzazione paesistica inoltrate all'Assessorato ai beni ambientali ai sensi della L.R. n. 41/86 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno riproposte al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del precedente art. 1 ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 5.

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel rilasciare l'autorizzazione paesistica osservano i termini e le procedure previste dall'articolo 1 della legge n. 431/85.

2. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, entro 10 giorni dal completamento del procedimento, trasmettono n. 2 copie di progetto con relativa autorizzazione alla Soprintendenza B.A.A.C. Una copia è trasmessa all'Assessorato regionale ai beni ambientali. Una copia è depositata presso i rispettivi uffici tecnici.

3. La concessione edilizia potrà essere rilasciata decorso il termine di sessanta giorni riservato dalla legge n. 431/85 al Ministero beni culturali ed ambientali per intervenire sull'autorizzazione rilasciata con provvedimento di annullamento.

4. I progetti diffusi dagli strumenti urbanistici vigenti, sono restituiti dal Comune o dalla Provincia agli interessati.

Art. 6.

1. Le Commissioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1497/39 e del relativo regolamento di applicazione e successive modificazioni, continuano ad esercitare le funzioni nella composizione esistente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime.

2. I membri che sono venuti o vengono a mancare per dimissione o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge n. 1497/39, l'azienda di promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, competente per territorio, fa conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello. Decorso tale termine, il parere si intende concesso favorevolmente.

4. L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1497/39, la revoca o la modifica dello stesso elenco, a norma del penultimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, sono assunte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 7.

1. Per gli interventi di opere pubbliche di interesse comunale che ricadono fuori delle zone A, B ed E, la relativa autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale come previsto dall'art. 1.

2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse provinciale il rilascio dell'autorizzazione paesistica è delegata alle Province.

Art. 8.

1. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione paesistica, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale ai beni ambientali.

2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse regionale l'autorizzazione paesistica è rilasciata dall'Assessorato ai beni ambientali.

3. Nel caso in cui sul progetto siano richiesti i pareri di diverse amministrazioni, l'Assessore regionale ai beni ambientali, promuove una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 241/1990.

4. L'Assessorato regionale ai beni ambientali dà immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali tramite la Soprintendenza territorialmente competente o con le diverse modalità che il Ministero dovesse determinare in futuro delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione.

Art. 9.

1. La presente legge abroga le leggi regionali 2/9/1986, n. 41, e 22/12/1989, n. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 28 febbraio 1995

VERALDI

95R0458

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56.

Regolamento di esecuzione all'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13 «Provvedimenti in materia di tutela del Lavoro».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 10 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6931 del 21 novembre 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13 le modalità per la concessione di contributi o sovvenzioni a privati, enti, società e associazioni per studi, manifestazioni, iniziative ed attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro nonché della sicurezza di macchine, impianti e apparecchiature.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. Nei limiti della disponibilità di bilancio sono preferite, in ordine decrescente e con l'osservanza dei corrispondenti criteri, le seguenti attività:

a) Pubblicazioni per responsabili e direttori tecnici, nonché per personale specializzato nell'uso di energie, apparecchiature e materiali pericolosi:

- esattezza della formulazione dal punto di vista scientifico, tecnico, giuridico;
- completezza della trattazione dell'argomento scelto;
- proprietà dell'uso delle lingue ufficiali della Provincia Autonoma;
- utilità della pubblicazione in relazione alla bibliografia

soddisfazione di un'esigenza d'informazione espressa da gruppi qualificati;

b) corsi di formazione ed aggiornamento per esperti della sicurezza e tutela del lavoro, nonché per conduttori, manutentori e montatori di gru e di apparecchi di sollevamento e trasporto;

i relatori devono avere titolo, qualificazione e competenza adeguati all'argomento trattato;

le iniziative devono avvenire in provincia di Bolzano o fare riferimento a problemi ed esigenze di prevalente interesse per la Provincia di Bolzano;

c) studi, conferenze e convegni su temi specifici relativi alla tutela del lavoro;

gli autori e i relatori devono avere titolo, qualificazione e competenza adeguati all'argomento trattato;

d) pubblicazioni di divulgazione generale;

le pubblicazioni devono rispondere a interessi e sollecitazioni o attirare l'attenzione della generalità dei cittadini o di gruppi significativi relativamente alla tematica della tutela del lavoro;

e) mostre, esposizioni e cartelloni;

gli oggetti e le immagini esposti devono dimostrare o illustrare, mediante la descrizione di situazioni lavorative corrette o scorrette, la giusta applicazione delle norme di tutela del lavoro;

f) traduzioni in una delle lingue ufficiali della Provincia di Bolzano;

le traduzioni di tesi scientifiche, tecniche, giuridiche, amministrative devono adottare il linguaggio corretto e appropriato in uso nell'area culturale della lingua in questione;

tutti i termini tecnici devono essere tradotti correttamente.

Art. 3.

Entità della sovvenzione e liquidazione del contributo

1. La concessione dei contributi viene deliberata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore alla tutela dell'ambiente e del lavoro.

2. Per l'organizzazione di singole iniziative o progetti, o di programmi annuali può essere concesso un contributo dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Per i costi amministrativi quali personale, affitto, telefono e simili può essere concesso un contributo del trenta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

4. In tal caso si procede alla detrazione dal preventivo totale della quota relativa alle spese amministrative, sulla quale viene calcolato un contributo del trenta per cento; sulla parte restante si procede ai sensi del comma 2.

5. La liquidazione dei contributi avviene solo previa presentazione di idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata. Il controllo della liquidazione avviene a cura del direttore dell'ufficio responsabile del procedimento. La documentazione di spesa non può essere antecedente alla richiesta dello stesso.

6. È ammessa la liquidazione di parti del contributo.

Art. 4.

Esame e valutazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa oppure prima dell'inizio dell'attività annuale.

2. La valutazione al fine della concessione del contributo o della sovvenzione viene fatta tenuto conto della qualità, dell'adeguatezza rispetto ai fini prefissati e della congruità delle spese, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo o sovvenzione di cui all'articolo 1, da redigersi in carta legale, vanno presentate all'Ufficio Amministrativo tutela ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno se trattasi di finanziamenti di programmi annuali; nel caso di finanziamenti di singoli progetti o iniziative ad hoc le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento.

2. Alle domande di contributo o sovvenzione va allegata la seguente documentazione:

a) resoconto dell'attività dell'anno precedente, se si tratta di finanziamenti di programmi annuali;

b) rendiconto dell'anno precedente, se si tratta di finanziamenti di programmi annuali;

c) relazione sull'attività contenuta nel programma annuale o sull'iniziativa prevista se trattasi di singoli progetti;

d) preventivo di spesa per l'attività prevista;

e) piano di finanziamento per l'attività prevista;

f) dichiarazione dalla quale risulti se a fronte della medesima iniziativa o progetto sia stata o meno presentata domanda per l'ottenimento di un contributo, o se ne sia abbia già beneficiato da parte di altri Uffici o Enti Pubblici;

g) dichiarazione relativa alla posizione dell'IV-A;

h) dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto;

i) atto costitutivo e statuto della società, ente o associazione, se si tratta della prima richiesta di contributo o in caso di modifiche.

3. La documentazione allegata alla domanda deve essere sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione della domanda stessa ed all'attivazione dei benefici previsti.

4. Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere comunque comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo.

5. L'Amministrazione Provinciale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per l'esatto accertamento delle specifiche situazioni sia di fatto che di diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 novembre 1994

Il Presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1994
Registro n. 14, foglio n. 80 - POLITO

95R0395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 1994, n. 59.

Regolamento concernente i criteri per la concessione di provvidenze economiche nel settore delle tossicodipendenze e dell'alcolismo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 24 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7126 del 28 novembre 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attività

1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, le attività finalizzate alla prevenzione, alla cura o alla riabilitazione delle forme di tossicodipendenza o di alcolismo, che consistano:

a) nella divulgazione ed informazione idonee a prevenire l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed alcoliche, quali l'organizzazione e gestione di convegni, tavole rotonde o corsi informativi rivolti alla popolazione, agli operatori socio-sanitari, alle famiglie ed agli organismi interessati all'educazione dei giovani, oppure nell'elaborazione e distribuzione di opuscoli e di altro materiale informativo, qualora tali iniziative co costituiscano l'attività preponderante per l'ente o ne rappresentino un settore consistente, e qualificante;

b) nell'alloggiamento e gestione di strutture residenziali per l'assistenza, anche solo diurna o notturna, di persone soggette a forme di tossico dipendenza o di alcolismo, o per la loro riabilitazione od il loro reinserimento sociale;

c) nella cooperazione con gli organismi scolastici, giudiziari, di polizia, di volontariato, e con le strutture socio-sanitarie, educative o formative operanti nel territorio, al fine di assicurare un'assistenza coordinata ed integrata alle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo;

d) nel sostegno finanziario alle persone soggette a forme di tossico dipendenza o di alcolismo, e loro familiari, che versino in particolare stato di bisogno e necessitino di specifica assistenza sociale, economica o legale.

2. Le attività di cui alle lettere a), c), d) del comma 1 devono svolgersi nel territorio provinciale, durante l'anno cui si riferisce la domanda, a beneficio della popolazione in generale, delle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo in particolare, nonché degli operatori sociosanitari del settore.

Art. 2.

Domanda e documentazione

1. La domanda di contributo ordinario per l'attività sociale annuale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, o dell'istituzione pubblica o privata, deve essere presentata all'amministrazione provinciale, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno. Responsabile del relativo procedimento amministrativo è l'ufficio Igiene pubblica della ripartizione provinciale Sanità. Dalla domanda o relativa documentazione, deve risultare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire delle provvidenze economiche richieste, e in particolare vanno indicate le singole attività programmate per l'anno sociale di riferimento, con precisazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento delle stesse, dei loro destinatari e degli obiettivi perseguiti.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata da un preventivo dettagliato delle spese e dal relativo piano di finanziamento, nonché da copia del bilancio di previsione dell'ente, relativo all'anno di riferimento, nonché dal bilancio consuntivo dell'anno

precedente. Il legale rappresentante dell'ente deve altresì indicare le eventuali domande presentate per ottenere ulteriori contributi pubblici per le stesse o analoghe finalità.

3. Il responsabile del procedimento amministrativo verifica che l'attività oggetto del richiedo contributo:

a) sia rispondente alle finalità previste dalla legge provinciale n. 69 del 1978, dal piano sanitario e dal piano sociale provinciali e nazionali, per quanto attiene al settore delle tossicodipendenze e dell'alcolismo;

b) che gli importi di spesa preventivati siano congrui rispetto ai rapporti economici correnti di mercato.

Art. 3.

Criteri di valutazione

1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono accolte prioritariamente le domande attinenti ad attività rispondenti agli obiettivi prioritari del piano sanitario e del piano sociale provinciali e nazionali, ed in primo grado a quelle gestite a livello provinciale o in zone carenti.

2. In particolare, e con i limiti di cui al comma 1, sono preferite, in ordine decrescente, le seguenti attività:

a) di divulgazione e di informazione per la prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;

b) alloggiamento e gestione di comunità terapeutiche e di focolari per l'assistenza residenziale, anche solo diurna o notturna, delle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo;

c) di reinserimento sociale delle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo.

3. Nel rispetto delle priorità e delle preferenze di cui ai commi 1 e 2 per quanto concerne le attività ammissibili a contributo, sono prioritariamente accolte, in ordine decrescente, le domande presentate da:

a) organismi di volontariato iscritti nel registro provinciale;

b) istituzioni pubbliche convenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 69 del 1978;

c) associazioni ed istituzioni private convenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 69 del 1978.

Art. 4.

Contributi in conto capitale

1. Unilateralmente alla domanda di cui all'articolo 2, o con separata domanda, da presentarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, le associazioni ed istituzioni pubbliche e private possono richiedere contributi in conto capitale per il riattamento o la manutenzione degli immobili adibiti a loro sedi o alla gestione delle attività di cui all'articolo 1, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature ed arredamenti.

2. Qualora le richiedenti non siano proprietarie degli immobili di cui al comma 1, né titolari di un diritto reale che gliene consenta l'uso, devono dimostrare con idonea documentazione di poter disporre dei beni stessi per un periodo non inferiore ad anni nove, con l'obbligo del proprietario, in caso di anticipata risoluzione del relativo contratto, di destinare gli immobili per il restante periodo, a richiesta dell'Amministrazione provinciale, per l'attivazione di analoghi servizi, anche da parte di terzi, pena la restituzione proporzionale del contributo erogato in relazione alla minore durata di effettivo utilizzo degli immobili per le attività di cui all'articolo 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'ammontare massimo dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sulla base di una relazione del progettista o dell'impresa esecutrice dei lavori, o rispettivamente di preventivi di spesa redatti da ditte fornitrici degli arredamenti o delle attrezzature.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni ed istituzioni pubbliche o private nel rispetto delle priorità e delle preferenze indicate nell'articolo 1, tenuto conto delle attività e dei servizi gestiti negli immobili oggetto della domanda di contributo.

5. Il responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire il parere dei competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici e di assistenza sociale, nei casi previsti dalla vigente normativa, qualora la domanda attenga alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici.

Art. 5.

Contributi straordinari e sovvenzioni

1. Le associazioni ed istituzioni pubbliche o private di cui all'articolo 1 possono altresì beneficiare di contributi straordinari o di concorsi nelle spese per attività non rientranti nel programma annuale, ma promosse per far fronte a particolari situazioni operative o necessità che si presentano nel corso dell'anno.

2. Le associazioni ed istituzioni pubbliche o private convenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 69 del 1978, possono beneficiare di sovvenzioni straordinarie, per la copertura di eventuali disavanzi di gestione di comunità terapeutiche o di focolari residenziali, per l'assistenza anche solo diurna o notturna, o di altre strutture aventi finalità analoghe, sempreché sia comprovato che il disavanzo dipenda dalle minori entrate in conto rette in conseguenza di un calo delle presenze degli assistiti in misura non inferiore al 20% di quelle preventivate.

Art. 6.

Liquidazione delle provvidenze economiche

1. In favore delle associazioni ed istituzioni pubbliche o private, beneficiarie di contributi ordinari, in conto capitale, straordinari, e di concorsi nelle spese, il direttore dell'ufficio responsabile del procedimento liquida il cinquanta per cento della provvidenza economica non appena esecutivo il provvedimento di assegnazione, e liquida il saldo della stessa a presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

2. Per la liquidazione a saldo dei contributi ordinari è richiesta altresì la presentazione di copia del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento e relativa attestazione del collegio dei revisori dei conti o del legale rappresentante dell'ente, a conferma della veridicità del medesimo, e sempreché siano distinte le spese per l'attività ordinaria, da quelle per l'attività straordinaria, e gli interventi di riattamento e manutenzione di immobili, o l'acquisto di arredamenti ed attrezzature.

3. La liquidazione a saldo dei contributi in conto capitale per lavori di manutenzione o riattamento di immobili è disposta, anche in più rate, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e del saldo finale, con l'attestazione del progettista o del direttore dei lavori, e del legale rappresentante dell'ente o di documenti contabili equipollenti.

4. In ogni caso la documentazione deve giustificare una spesa non inferiore all'importo della provvidenza economica concessa. I documenti giustificativi delle spese devono essere, stati emessi in data non anteriore all'anno in cui viene presentata la domanda relativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 dicembre 1994

Il Presidente della Giunta provinciale
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1995
Registro n. 1, foglio n. 21 - MARINARO.

95R0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1994, n. 62.

Sostituzione dell'articolo 4 dell'allegato O) al regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, sostituito con decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 4 del 24 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6218 del 24 ottobre 1994;

ESANA

il seguente regolamento:

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 dell'allegato O) del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, sostituiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente stesso 3 dicembre 1993, n. 41, sono così sostituiti:

«1. I provvedimenti di cui ai commi 3, 5 e 6 devono essere adottati senza indugio e devono entrare in vigore alle ore 7,30 del giorno successivo a quello della comunicazione dello stato di attenzione o di allarme.

2. All'instaurarsi delle condizioni relative al livello di attenzione o di allarme, il direttore del laboratorio provinciale analisi aria provvede a che il servizio di sorveglianza sull'inquinamento atmosferico si espliciti continuamente lungo tutto l'arco della giornata e fornisce, entro le ore 9, i dati misurati all'assessore provinciale della tutela dell'ambiente, all'assessore provinciale della Sanità ed al sindaco del comune territorialmente competente».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 dicembre 1994

Il Presidente della Giunta provinciale
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1995
Registro n. 1, foglio n. 30 - MARINARO

95R0397

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 ottobre 1994, n. 14-12/Leg.

Modifica del regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro delle scuole dell'infanzia equiparate, emanato con D.P.G.P. n. 11-64/Leg. del 17 luglio 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9456 del 13 luglio 1992 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole provinciali dell'infanzia equiparate;

Visto il proprio precedente decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, con il quale è stato emanato il sopracitato regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12940 del 13 ottobre 1994, con la quale è stato modificato il regolamento in oggetto, prevedendo la sostituzione dell'articolo 7 con il seguente nuovo articolo:

«Art. 7.

Personale supplementare

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 9 del Testo Unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, la scuola equiparata dell'infanzia potrà essere dotata di personale insegnante supplementare, anche con contratto a tempo parziale.

2. Per i casi individuati a norma dell'art. 9 del T.U., già citato e come tali riconosciuti dal Piano annuale di cui all'art. 33 del medesimo T.U., lo stesso dovrà prevedere che tale personale supplementare è assunto con contratto a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi l'assunzione avverrà a tempo determinato nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fermo restando che nei periodi di assenza — per qualsiasi motivo — del bambino, l'insegnante supplementare viene utilizzata nella scuola medesima anche per supplenze purché contenute nel periodo di assenza del bambino medesimo.

3. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto ha durata fino al 31 luglio dell'anno successivo; in ogni caso nella stipula del contratto dovranno essere rispettate le condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 affinché lo stesso non si reputi a tempo indeterminato.

Visto l'art. 53 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

di approvare la modificazione del regolamento in oggetto, emanato con decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, prevedendo la sostituzione dell'art. 7 con il seguente nuovo articolo:

«Art. 7.

Personale supplementare

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 9 del Testo Unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, la scuola equiparata dell'infanzia potrà essere dotata di personale insegnante supplementare, anche con contratto a tempo parziale.

2. Per i casi individuati a norma dell'art. 9 del T.U., già citato e come tali riconosciuti dal Piano annuale di cui all'art. 33 del medesimo T.U., lo stesso dovrà prevedere che tale personale supplementare è assunto con contratto a tempo determinato; in tutti gli altri casi l'assunzione avverrà a tempo determinato nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fermo restando che

nei periodi di assenza — per qualsiasi motivo — del bambino, l'insegnante supplementare viene utilizzata nella scuola medesima anche per supplenze purché contenute nel periodo di assenza del bambino medesimo.

3. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto ha durata fino al 31 luglio dell'anno successivo; in ogni caso nella stipula del contratto dovranno essere rispettate le condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 affinché lo stesso non si reputi a tempo indeterminato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 24 ottobre 1994

Il Presidente della Giunta provinciale
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1994

Registro n. 3, foglio 193 - RAELI

95R0451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1994, n. 15-13/Leg.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legis. «Disciplina del settore commerciale della Provincia Autonoma di Trento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Visto il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legis. su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1986;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 dicembre 1986, n. 11-35/Legis.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legis.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1º luglio 1987, n. 9-49/Legis.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legis.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 settembre 1988, n. 8-63/Legis.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 dicembre 1988, n. 13-68/Legis.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 agosto 1989, n. 10-8/Legis.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16412 del 21 dicembre 1989;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 1989, n. 15-13/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 maggio 1990, n. 12-25/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15756 di data 22 novembre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 dicembre 1991, n. 21-51/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7399 di data 21 maggio 1992;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1992, n. 5-58/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 17845 del 14 dicembre 1992;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4336 del 5 aprile 1993;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 aprile 1993, n. 7-86/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16965 di data 19 novembre 1993;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 novembre 1993, n. 23-102/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9618 datato 29 luglio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 1º agosto 1994, n. 11-9/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13456 datato 21 ottobre 1994;

Decreta:

È approvata la modificazione del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 ottobre 1994

Il Presidente della Giunta provinciale
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1994

Registro n. 3, foglio n. 195 - RAELI

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 22 DICEMBRE 1983, N. 46

All'Allegato I «Tabelle merceologiche» è apportata la seguente modificazione:

«Alla tabella merceologica II «Carni di tutte le specie animali (escluse quelle equine e di bassa macelleria), fresche, conservate e comunque preparate e confezionate, frattaglie, salumi, uova» è aggiunto il seguente punto:

11. Altri prodotti alimentari a base di carni-uova. (Gli stessi possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie).».

95R0452

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHRETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Hario, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Page, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Retroni, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Rialto, 68/0
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portofino, 28/29
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilanti, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzarini, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TREVISO**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesto)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marfilima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenapoleo, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Maspelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calini, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MISTRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOTECA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 61/63
LIBRERIA GIURIDICA D.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mattei, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAREO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANTFREDONA**
LIBRERIA IL PAIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FIUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Salsari, 63
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 18
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SANDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 104
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCANO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 105/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villurmosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.L.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F.F. FLACCIOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCIOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOL SERVICE
Via Gallieni, 225

- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 54/56 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PIA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallo, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricassoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCIO
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 8
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLGHI**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenero, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1093/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHIFFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1980
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	357.000		- annuale	L	65.000	
- semestrale	L	195.000		- semestrale	L	45.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	65.500		- annuale	L	199.500	
- semestrale	L	46.200		- semestrale	L	108.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L	200.000		- annuale	L	687.000	
- semestrale	L	109.000		- semestrale	L	379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L	1.500
per ogni 96 pagine successive	L	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	336.000
Abbonamento semestrale	L	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



★ 4 1 1 1 3 0 0 2 8 0 9 5 ★

L. 2.600